



Corte dei Conti – Sez. Giur. Campania; Sent. n. 214 del 17.02.2012

## Dipendente azienda ospedaliera si appropria del denaro ALPI

omissis

### FATTO

Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 04.12.2007 la Procura regionale ha evocato in giudizio il signor X. X. , funzionario delegato alla cassa economale dell'Azienda Ospedaliera "Y. " di Napoli, per sentirlo condannare al risarcimento in favore della medesima Azienda della somma di € 23.992,15, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia, per la responsabilità contabile derivante dall'aver trattenuto a titolo di dolo la suddetta somma, riscossa nel 2004-2005 dai fruitori di prestazioni professionali mediche di natura intramoenia effettuate da medici dell'Azienda; in subordine, il requirente ha chiesto che la responsabilità del X. per il fatto suddetto, che ha originato la richiesta del suo rinvio a giudizio in sede penale per il reato di peculato, venga comunque riconosciuta a titolo di colpa grave, non avendo egli fornito la prova a discarico ex art. 194 R.D. 827/1924.

Nella pubblica udienza odierna il PM dott. Antonio Buccarelli ha integralmente confermato l'atto introduttivo del giudizio.

Considerato in

### DIRITTO

A. Il Collegio ritiene preliminarmente opportuno soffermarsi sulla circostanza della mancata costituzione in giudizio del convenuto, essendo stato l'atto di citazione -così come l'istanza di fissazione d'udienza depositata in data 09-04-2010 ed il verbale di udienza del 24-03-2011 in cui si disponeva il rinvio della trattazione della causa all'odierna udienza notificato allo stesso nelle forme di cui all'articolo 143 cpc. Ciò in quanto è noto che le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 cpc non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, bensì è richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il notificante deve compiere usando l'ordinaria diligenza, pena la nullità della citazione.

Al riguardo il Collegio ritiene fugato ogni dubbio circa la possibile nullità della notifica -pur in presenza della mancata costituzione in giudizio del X. - poiché dalle relate negative, effettuate precedentemente al ricorso alla procedura ex art. 143 cpc, risultano chiaramente le informazioni assunte e le ricerche effettuate in loco dall'ufficiale giudiziario dell'Ufficio UNEP di Napoli; inoltre, è stato altresì acquisito il certificato di residenza del X. , attestante la correttezza dell'indirizzo presso il quale sono stati esperiti i tentativi di notifica degli atti suindicati, ove peraltro egli è risultato essere "trasferito altrove". Pertanto, non può revocarsi in dubbio che sussiste, nel caso di specie, la diligenza del notificante nella ricerca del convenuto, la cui residenza risulta essere da certificazione acquisita Napoli-via Z. Z. n. 3, ma il cui attuale luogo di abitazione è sconosciuto.

La notificazione pertanto è stata correttamente effettuata in tale forma, vista l'evidente difficoltà di individuare l'effettiva residenza o domicilio del convenuto, per cui nel caso in esame la forma scelta per la notificazione dell'atto introduttivo non potrebbe, di certo, essere considerata violativa del principio del contraddittorio (Sez. Giur. Umbria, sentenza n. 22/2008).

B. Il Collegio può ora esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto. Deve quindi procedersi alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

C. Con riferimento, in primo luogo, all'elemento oggettivo del danno pubblico, la relativa sussistenza nel caso di specie emerge chiaramente dagli atti di causa, dai quali risulta che con riferimento al periodo 2004/2005 alcuni sanitari svolgenti attività intramoenia (consistente nell'adempimento da parte di vario personale medico dell'attività professionale libera all'interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell'impegno di servizio) presso l'A.O. "Y. " vennero sollecitati da vari pazienti visitati al rilascio della fattura definitiva a conforto di quella provvisoria in possesso dei professionisti (i cui bollettari venivano consegnati dall'Ufficio Bilancio dell'A.O.). A seguito di ciò, a partire dal mese di settembre dell'anno 2005 venne effettuato un riscontro-confronto, presso il Servizio Bilancio della medesima Azienda Ospedaliera, tra le bollette rilasciate dai medici secondo i rispettivi numeri di cronologico dei bollettari individuali e quelle non pervenute al Servizio Bilancio con i corrispondenti importi. Dopo di che, nel corso della medesima verifica, è risultato, dall'esame delle copie delle bollette provvisorie rimaste in possesso dei professionisti, che gli importi da costoro percepiti erano stati versati a X. X. , dipendente dell'azienda ospedaliera addetto alla riscossione degli introiti delle prestazioni mediche in regime di intramoenia, senza che poi da questi ne venisse effettuato il versamento nella cassa aziendale.

E' di tutta evidenza che il mancato introito delle somme di che trattasi rappresenta danno ingiusto per l'A.O. "Y. ", la cui scoperta ha condotto all'azionamento di procedimento disciplinare nei confronti di X. X. ed a richiesta di rinvio a giudizio



del dipendente, datata 20-03-2006, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 314 c.p. (cfr. all. n. 1 al fascicolo di Procura).

Il danno medesimo va quantificato, ad avviso del Collegio, nella somma di € 23.992,15 indicata nella suddetta richiesta di rinvio a giudizio, contenente in allegato l'elenco delle prestazioni effettuate i cui importi non sono stati versati nella cassa dell'Ente. Le copie delle ricevute provvisorie sono state anch'esse acquisite agli atti del giudizio (cfr. all. n. 81 e segg. all'all. n. 2 al fascicolo di Procura).

D. Sotto i profili del rapporto di servizio sussistente tra il signor X. X. e l'A.O. "Y. " e del nesso di causalità rilevabile tra il danno descritto e quantificato al punto che precede e la condotta da lui tenuta, valga semplicemente osservare -oltre a quanto si espone in punto di elemento soggettivo dell'illecito- che il convenuto, inserito nell'apparato amministrativo dell'azienda ospedaliera e dunque ad essa legato da rapporto d'immedesimazione organica, svolgeva in piena autonomia, secondo quanto risulta dagli atti di causa, l'attività di riscossione/versamento delle somme riscosse per prestazioni professionali intramoenia, di modo che non può revocarsi in dubbio che il mancato introito di tali somme (nell'importo dianzi indicato) è direttamente ricollegabile alla sua condotta.

E. Riguardo, infine, all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile in controversia, va rilevato che la responsabilità addebitata al convenuto è di natura strettamente contabile, poiché trattasi di "collaboratore amministrativo professionale esperto" avente mansione di Funzionario delegato alla Cassa Economale dell'Azienda Ospedaliera "Cutugno" di Napoli ed addetto alla riscossione degli introiti delle prestazioni mediche in regime di intramoenia rese da vari sanitari, varie bollette relative alle quali non sono state consegnate all'Amministrazione dal X. , che ne tratteneva gli introiti.

Il fondamento normativo di detta responsabilità è costituito dagli artt. 85 della legge di contabilità generale dello Stato (l. n. 2440/1923), 178 del regolamento di contabilità generale dello Stato (r.d. n. 827/1924), 44 e 54 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. n. 1214/1934), che assoggettano gli agenti contabili alla giurisdizione della Corte; tale responsabilità può derivare sia da deficienze ed irregolarità accertate in sede di giudizio di conto sia -come nel caso in esame- in via autonoma rispetto a questo, ove risultino accertati "danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili".

Non potendo dunque restare detta tipologia di responsabilità confinata alle mere irregolarità risultanti dal conto giudiziale, essendo in tal caso il danno soltanto eventuale, l'unico elemento idoneo a differenziarla da quella stricto sensu amministrativa è costituito dal fatto che, anche qualora venga attivata indipendentemente dal giudizio di conto, essa è però connotata da una diversa valutazione dell'elemento soggettivo della colpa.

Dispone infatti l'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) che "le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili, avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del denaro o delle cose avute in consegna".

Questa unica peculiarità nel regime probatorio scaturisce dalla circostanza che rientra tra gli obblighi incombenti sul contabile, per il fatto stesso di essere titolare di una funzione che implica maneggio di denaro e/o di beni pubblici, di osservare le prescrizioni regolamentari che impongono precisi doveri e cautele volti alla conservazione ed alla restituzione dei beni e valori avuti in consegna e quindi di fornire la prova, in caso di eventuali discordanze, della non imputabilità del danno.

Sotto il profilo soggettivo, va comunque rilevato che l'elemento psicologico che lo caratterizza deve accertarsi ex art. 1, comma 1°, della legge 14 gennaio 1994 n.20, come modificato dall'art. 3, comma 1°, lettera a) del d.l. 23 ottobre 1996 n.543 convertito nella l. n. 639 del 1996 anche in ipotesi di responsabilità -qual è quella in esame - contabile, dovendosi richiamare sul punto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11-20 novembre 1998 n. 371 laddove, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione, ha affermato che: "...quanto testè osservato vale, ovviamente, sia per la responsabilità amministrativa che per quella contabile posto che, quanto ad elementi costitutivi, quest'ultima, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella, come da tempo chiarito dalla stessa giurisprudenza contabile, sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa...".

Quindi, nel caso all'esame della Sezione -in disparte la richiesta di rinvio a giudizio presentata in sede penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- risulta del tutto evidente il connotato doloso in termini di dolo cosiddetto "contrattuale" della condotta del X. , il quale, non solo non ha fornito la prova a discarico ex art. 194 R.D. 827/1924, ma anche ha dimostrato chiaramente volontà consapevole di violare gli obblighi ed i doveri nascenti dal rapporto di servizio di natura strettamente contabile, intercorrente con la P.A. sanitaria e, dunque, di arrecare alla medesima un danno ingiusto in conseguenza di tale violazione.

Invero, nel verbale di denuncia sporta il 04-10-2005 presso la Questura di Napoli-Commissario P.S. di Chiaiano dal D.G. A.O. "Y. " dr. Vincenzo Casalino si legge testualmente: "Il detto dipendente ha anche fatto pervenire all'Amministrazione una comunicazione ... con la quale, dando una propria giustificazione, riconosceva i fatti, chiedendo del tempo per la restituzione delle somme non consegnate". Inoltre, è in atti anche un'autorizzazione all'INPDAP di Napoli dello stesso X. X. a versare all'A.O. "Y. " di Napoli la somma di € 12.000,00 "detraendo tale somma dalle intere sue spettanze per il Trattamento di Fine Rapporto ..." (cfr. all. n. 9 e n. 21 all'all. n. 2 al fascicolo di Procura).



Ad ulteriore chiara conferma della connotazione dolosa del comportamento tenuto da X. X. nell'esaminata vicenda, valga altresì riportare il testo della nota prot. n. 4315 del 26-09-2005 del Dipartimento Risorse Umane ed E.F. dell'A.O. "Y. ", indirizzata al signor X. X. ed a vari Direttori in servizio presso l'A.O.C.: "Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si invita, nel termine perentorio di 55 gg., a consegnare documentazione e importi mancanti, connessi con l'attività intramoenia per il periodo di gestione del servizio da parte del funzionario in indirizzo. I disguidi e le carenze già registrate e tuttora prive di plausibili giustificazioni comportano la chiamata del funzionario destinatario della presente innanzi al nuovo Consiglio di Disciplina, all'atto del suo insediamento" (cfr. all. n. 30 all'all. n. 2 al fascicolo di Procura).

F. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che il mancato introito della somma di € 23.992,15, pagata nel 2004-2005 dai fruitori di prestazioni professionali mediche di natura intramoenia effettuate da medici dell'A.O. "Y. ", nel configurarsi come un danno ingiusto per l'ente, vada addebitato al soggetto convenuto nel presente giudizio, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria. Dette somme saranno altresì gravate di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione.

Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste ai sensi dell'art. 97 c.p.c., seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte de Conti

Sezione Giurisdizionale per la Campania

definitivamente pronunciando, CONDANNA il signor X. X. al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera "D. Y. " di Napoli, della somma complessiva di € 23.992,15, oltre rivalutazione monetaria. Dette somme saranno gravate di interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Il predetto soggetto è, poi, tenuto al pagamento, nei confronti dell'erario, delle spese di giustizia che si liquidano in euro

.....  
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011.

IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Rossella Cassaneti) (Fiorenzo Santoro)

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria (Dott. [...]. [...])